

Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica. [Istruzioni per l'uso](#)

Il riconoscimento può riguardare:

- 1) Titoli conseguiti nei Paesi UE
- 2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari

Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.

E' necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, [Mod. A](#) e [Mod. B](#)

, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.

Non è consentito l'invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

In applicazione della [direttiva 2005/36/CE](#), recepito in Italia con il [decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007](#) è

possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:

- docente di scuola dell'infanzia;
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di primo grado
- docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall'esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una [prova attitudinale](#) o la frequenza di un [tirocinio di adattamento](#) presso istituzioni scolastiche italiane.